

**PROGETTO DI SCISSIONE  
PARZIALE e PROPORZIONALE  
DELLA SOCIETA'**

**"CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA S.r.l."**

**A FAVORE DELLA BENEFICIARIA**

**"FAMILY IMMOBILIARE S.r.l. da costituirsi"**

**A parziale integrazione del precedente pubblicato il 30/07/2022 su questo stesso  
sito**

IL presente progetto di scissione è a parziale integrazione del precedente progetto, pubblicato su questo stesso sito in data 30/07/2022, in quanto per errore di scrittura non si è detto che la Società scissa conserverà tutti i residui diritti edificatori spettanti al suolo di sedime e di pertinenza del compendio immobiliare che verrà assegnato alla società beneficiaria, con l'occasione si rettificano anche alcuni errori contenuti nello Statuto della società beneficiaria.

Pertanto il precedente progetto di scissione va integrato e sostituito dal presente.

## **1) PREMESSA E RAGIONI ECONOMICHE DELLA SCISSIONE**

La scissione prevede l'assegnazione di una parte del patrimonio della Società scissa "Casa di Cura Città di Aprilia S.r.l." alla Società di nuova costituzione che avrà la seguente denominazione "Family Immobiliare S.r.l.".

La Casa di Cura Città di Aprilia S.r.l. è da decenni attiva nel settore della Sanità Privata accreditata, ed oltre agli immobili strumentali è proprietaria di un immobile civile di seguito meglio individuato. Per dare maggiore valore e un migliore utilizzo dell'immobile i soci della Casa di Cura Città di Aprilia S.r.l. costituiranno una nuova S.r.l. con la denominazione "Family Immobiliare S.r.l. con gli stessi soci e le stesse porzioni di partecipazione al capitale sociale progettando una scissione societaria che vedrà la costituenda società quale beneficiario.

La scissione qui illustrata è piana e lineare perché:

- Non vi partecipano Società con capitale rappresentato da azioni
- E' parziale e proporzionale
- Incide sul patrimonio netto della scindenda con decremento della sola riserva straordinaria formata con utili pregressi non distribuiti
- Incide sul patrimonio della beneficiaria da costituirsi con capitale sociale di euro 10.000 e con incremento della sola riserva straordinaria
- Non è preordinata a successive cessioni di quote della beneficiaria.

Ribadendo che la scissione consentirà una migliore razionalizzazione delle attività della Società scindenda, attuando una separazione di attività da attribuirsi alla beneficiaria, si precisa che oltre agli elementi patrimoniali assegnati (di seguito dettagliati) non si realizzeranno trasferimenti di contratti di locazione o di contratti di lavoro.

Da quanto sopra emerge che la finalità dell'intera operazione è strettamente riorganizzativa.

## **2) IDENTIFICAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE**

La scissione comporterà l'attribuzione di parte del patrimonio della Società di capitale scindenda ad un'unica Società di capitali beneficiari; queste due Società sono:

- i) SOCIETA' SCINDENDA : società a responsabilità limitata con denominazione "CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA S.r.l. " con sede legale in Aprilia (Lt) 04011 APRILIA in Via Delle Palme 25 C.F. e P.IVA 00168290591. REA n° 24230 indirizzo PEC cdcaprilia@pec.it

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione e il legale rappresentante è il dott. Angelo Aiello come sotto meglio identificato.

Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a 208.000,00 euro ed è così ripartito tra i soci:

- SIRRI ALESSANDRO (C.F. SRRLSN61S03A341P) nato ad Aprilia il 03/11/1961 residente in Via delle Palme 25 04011 Aprilia(Lt) sottoscrittore di una quota di nominali 156.000,00 in piena proprietà e di una quota di nominali 52.000,00 in nuda proprietà
- EGLE PASINI ( C.F. PSNGLE25B66L424N) nata a Trieste il 25/02/1925 residente in Via delle Palme 25- 04011 –Aprilia (Lt), sottoscrittrice di una quota di euro 52.000,00 in usufrutto.

L'ultimo bilancio approvato dalla Società scindenda (relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2021) esprimeva un patrimonio netto pari a euro 25.727.142 di cui riserva straordinaria 384.062

- ii) SOCIETA' BENEFICIARIA DA COSTITUIRSI: società a responsabilità limitata con Denominazione "Family Immobiliare S.r.l." sede legale in Aprilia Via del Progresso n°18. La Società sarà amministrata da un amministratore unico nella persona del dr. Alessandro Sirri.

Il capitale sociale ammonterà ad euro 10.000,00 e sarà così ripartito:

Alessandro Sirri come sopra meglio identificato una quota pari ad euro 7.500,00 in piena proprietà.

E una quota pari ad euro 2.500,00 in nuda proprietà.

Egle Pasini una quota pari ad euro 2.500,00 in usufrutto.

### **3) STATUTO DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA**

Si allega al presente progetto, sotto la lettera "A" lo statuto della società beneficiaria che avrà per oggetto sociale " gestione di immobili di proprietà" .Lo statuto della società scindenda non subirà alcuna modifica in conseguenza della scissione, neppure con riferimento al capitale sociale e pertanto non viene allegato. Si allega nuovamente detto Statuto, (della società beneficiaria),nel quale si è provveduto a modificare gli articoli 3 (eliminando l'indirizzo della sede, che non è necessario sia riportato in statuto), 6 ( cancellando la parte finale del comma 4 ) e 29 (eliminando l'ultimo capoverso che fa riferimento alla società a capitale ridotto).

### **4) FORMA DELLA SCISSIONE**

La scissione sarà parziale, e pertanto non determinerà l'estinzione della società scindenda.

Si precisa :

- Che entrambe le predette società sono partecipate dalle medesime persone fisiche (Alessandro Sirri e Egle Pasini) secondo identica proporzione, ovvero con piena proprietà del 75% e nuda proprietà per il 25% del capitale sociale di ciascuna società da parte di Alessandro Sirri, e del 25% in usufrutto da parte di Egle Pasini.
- Per la società scindenda l'operazione di scissione determinerà una riduzione del patrimonio netto, ma il capitale sociale della medesima non registrerà alcuna riduzione, perché il valore contabile del patrimonio scisso sarà integralmente imputato a riduzione della riserva straordinaria (riserva formatasi con utili pregressi non distribuiti); non vi sarà alcuna alterazione della compagine sociale, né variazione di quote di partecipazione al capitale sociale. La società scissa conserverà tutti i residui diritti edificatori nascenti dal suolo di sedime e di pertinenza del compendio immobiliare(villa unifamiliare), che sarà assegnato alla società beneficiaria; tali diritti edificatori pertanto non faranno parte del patrimonio della beneficiaria stessa e del loro valore economico si è tenuto conto nella valutazione del patrimonio netto da assegnare alla beneficiaria stessa.
- Per la società beneficiaria la scissione determinerà la dotazione del capitale sociale pari ad euro 10.000,00 poiché il valore contabile del patrimonio assegnato sarà imputato per la parte eccedente il capitale sociale a riserva straordinaria.
- Nello specifico non vi sarà alcun annullamento, alcuna emissione, né assegnazione di quote sociali, poiché l'operazione determinerà la scissione e l'attribuzione di un patrimonio sociale riconducibile alle medesime persone fisiche socie della scindenda e della beneficiaria secondo la medesima proporzione e ciò avverrà rispettivamente, con riduzione della riserva straordinaria della scindenda e con costituzione del capitale sociale della beneficiaria per la somma di euro 10.000,00 e costituzione di riserva straordinaria per la costituenda beneficiaria. Pertanto non vi sarà alcun concambio, né conguaglio in denaro.

Con riferimento al patrimonio netto scisso e assegnato alla beneficiaria, la scissione avverrà ai valori contabili che l'elemento patrimoniale trasferito avrà nella società scindenda alla data di efficacia dell'operazione, in regime di continuità dei valori fiscali. (neutralità fiscale ex art. 173 D.P.R.917/1986)

## **5) ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE**

Per effetto della scissione saranno assegnati alla società beneficiaria i seguenti elementi patrimoniali che, alla data del 31/05/2022 , nella contabilità della scindenda assumono i seguenti valori (arrotondati all'unità di euro):

Villa unifamiliare ad uso abitativo composta da piano seminterrato, piano terra e piano primo con corte esclusiva censita al catasto urbano del comune di Aprilia al foglio 67 particella 63 subalterno 11 categoria A/8 classe 2 vani 12,5 indirizzo via del progresso 16, catastalmente in via delle palme 25 confinante con via del progresso, particella 354 e subalterno 10.

Il fabbricato è stato realizzato in virtù di:

- Concessione edilizia 66/89-o del 22/11/1989
- Concessione edilizia 66/89-o bis del 01/07/1991
- Concessione edilizia 35/94-o del 15/04/1994
- DIA del 19/10/2004 protocollo numero 47361
- DIA del 12/11/2004 protocollo numero 51695
- Permesso a costruire numero 119/06 del 29/12/2006

Come da piantina allegata sotto la lettera "C"

Non spetteranno alla neo costituenda società beneficiaria, come sopra detto, tutti i residui diritti edificatori del suolo di sedime e di pertinenza del compendio immobiliare da assegnare alla beneficiaria. Tali diritti, pertanto, resteranno in capo alla società scissa. Al riguardo nella stipulanda scissione si darà atto che tali diritti edificatori rimangono nella titolarità della società scissa e a favore della sua residua proprietà confinante, senza che la stessa, in quanto riservataria di tali diritti, debba corrispondere alcun prezzo o corrispettivo alla beneficiaria.

#### **Per un patrimonio netto scisso e assegnato alla beneficiaria per euro 115.000,00**

Nello specifico si riferisce al costo storico d'acquisizione mai ammortizzato in quanto immobile civile. Si precisa inoltre che l'operazione di scissione non comporterà il trasferimento dalla scindenda alla beneficiaria di rapporti contrattuali.

Come già specificato il capitale sociale della società scindenda non registrerà alcuna riduzione. Con la scissione il patrimonio della scindenda si ridurrà dell'importo di 115.000,00 euro (pari al valore contabile del sopraindicato patrimonio netto scisso) mediante un decremento della riserva straordinaria (di utili), mentre il capitale sociale della beneficiaria sarà determinato in euro 10.000,00 e la parte eccedente per euro 105.000,00 verrà destinata a riserva straordinaria.

## **6) DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI E DECISIONI UNANIMI DEI SOCI**

Ai sensi del comma 4 dell'Art. 2506 – ter c.c., all'unanimità i soci " CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA" ovvero Alessandro Sirri e Egle Pasini hanno esonerato l'organo amministrativo della predetta società dalla redazione della situazione patrimoniale e dalla redazione illustrativa di cui al comma 1 del medesimo art.2506 – ter c.c..

Non essendo previsto alcun concambio non si rende necessaria nemmeno la relazione degli esperti ( ex art. 2501-sexiesc.c.) sulla congruità del rapporto di cambio delle quote.

Gli stessi soci sopra menzionati all'unanimità hanno altresì rinunciato al termine previsto dall'Art. 2501 – ter u.c. c.c. in ordine ai 30 giorni intercorrenti tra la data di iscrizione / pubblicazione del presente progetto e la data di decisione sulla scissione, nonché , sempre all'unanimità al termine previsto dall'Art. 2501 – septies c.c. in ordine ai 30 giorni di deposito di atti presso la sede della società scindenda ovvero alla loro pubblicazione sul sito internet della stessa.

## **7) DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI, CONTABILI E FISCALI DELLA SCISSIONE**

La scissione avrà effetto reale dalla data dell'iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese dalla stessa data decorreranno parimenti gli effetti contabili e fiscali. Pertanto le operazioni della società scindenda relativa agli elementi patrimoniali assegnati alla società beneficiaria saranno imputate al bilancio di quest'ultima dalla medesima data relativa alle iscrizioni dell'atto di scissione.

## **8) DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO DI SCISSIONE**

Il presente progetto di scissione verrà depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'ultimo comma dell'Art. 2506-bis c.c.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni ed aggiornamenti, anche numerici, del presente progetto di scissione, così come degli statuti delle società partecipanti all'operazione (qui allegati), eventualmente richiesti dall'autorità pubblica ovvero in sede di iscrizione nel registro delle imprese.

## **9) ALLEGATI**


I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente progetto:

- ALLEGATO A : statuto della costituenda società beneficiaria;
- ALLEGATO B: planimetrie e visure catastali degli elementi patrimoniali assegnati alla società beneficiaria;

Aprilia, (LT) 03 Agosto 2022

Per "CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA S.r.l. " il presidente del C.D.A. (dott. Angelo Aiello)

Casa di Cura  
**"CITTA DI APRILIA"**  
APRILIA (Latina)  
C.F. e P.I. 00168290591



## "STATUTO"

### DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA.

Art. 1. — È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione " FAMILY IMMOBILIARE S.r.l."

Art. 2. — La società ha per oggetto le seguenti attività: l'acquisto, la gestione, la valorizzazione, la ristrutturazione, la razionalizzazione, la trasformazione e l'alienazione, anche frazionata, di immobili e patrimoni immobiliari, più in generale, l'esercizio di attività immobiliari di ogni specie; l'attività di locazione di immobili posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale.

In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, perciò, assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico, e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalla legge e dal Decreto Legislativo n. 385/93, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi, e potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende), aventi scopo analogo o affine al proprio.

Art. 3. — La società ha sede in APRILIA (Lt).

all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 4. — La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

### CAPITALE.

Art. 5. — Il capitale sociale è determinato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Il capitale può essere determinato in misura inferiore al euro 10.000,00 ma pari almeno ad 1 (uno) euro ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 dell'art. 2463 c.c.

### Art. 6. — Partecipazioni e loro trasferimento

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci in caso di vendita spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, ai sensi del successivo comma.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende vendere in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto;

- nell'ipotesi di vendita senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Le partecipazioni sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità, non spettando agli altri soci il diritto di prelazione, nel caso in cui la cessione avvenga a favore di un socio o del coniuge di un socio o di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado .

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Art. 7. — I versamenti sulle quote sono richiesti dagli amministratori nei termini e modi che reputeranno convenienti.

I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti, ivi compresa in particolare la normativa riguardante la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo che sia diversamente stabilito, detti finanziamenti devono intendersi infruttiferi di interessi.

#### DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEE.

Art. 8. — Sono di competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479 c.c. ivi compresa la nomina degli amministratori.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482 bis c.c., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni altro caso le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. In tali casi, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. A tal fine l'Amministratore unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione previa delibera del Consiglio stesso ovvero gli amministratori congiuntamente qualora non sussista un Consiglio di amministrazione, comunicano a tutti i soci e, ove nominati, ai sindaci, il testo della decisione accompagnato da una lettera contenente l'indicazione del termine, non inferiore a giorni cinque dal ricevimento della comunicazione stessa, entro il quale i soci possono approvare la decisione apponendo in calce alla stessa la propria sottoscrizione preceduta dalla relativa data. Detta lettera accompagnatoria, potrà altresì contenere ogni eventuale osservazione e spiegazione in ordine agli argomenti posti in decisione.

I sindaci, nello stesso termine concesso ai soci, potranno far pervenire le loro eventuali osservazioni.

Tutti tali documenti dovranno essere conservati agli atti sociali ed il testo della deliberazione, ove approvato, dovrà essere ritrascritto nel libro delle decisioni dei soci mediante apposito verbale.

La decisione dei soci potrà anche risultare direttamente dalla sottoscrizione dei soci consenzienti apposta, con indicazione della relativa data, in calce al testo della decisione medesima scritto nel libro delle decisioni dei soci.

In ogni caso la decisione dei soci si intenderà adottata nella data recata dall'ultima delle sue sottoscrizioni.

Art. 9. — Il diritto di voto spetta ai soci ai sensi di legge.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 10. — L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

Art. 11. — Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura degli amministratori con lettera raccomandata, e-mail o messaggeria varia (purché idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento) spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio comunicato dal socio o risultante dal Registro delle Imprese. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. A tal fine, l'amministratore o il sindaco che non saranno presenti dovranno, prima della riunione, rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, dalla quale risulti che sono informati della riunione stessa, degli argomenti che verranno discussi o comunque messi in votazione e che non si oppongono alla trattazione degli stessi.

Art. 12. — Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano soci ai sensi di legge.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona anche non socio e la relativa documentazione è conservata dalla società secondo quanto previsto dalla legge.

La delega conserva efficacia anche per l'eventuale seconda convocazione.

Art. 13. — L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione ove sussista ovvero, qualora gli amministratori non costituiscano un Consiglio, dall'amministratore più anziano o infine, in difetto, da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea, se lo ritiene, nomina un segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e, ove nominato, dal segretario.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ove non si tratti di assemblea totalitaria, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 14. — L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 C.C., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, salvo che in casi particolari la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

#### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA.

Art. 15. — La società è amministrata alternativamente, secondo quanto deciso dai soci in sede di nomina, da un unico Amministratore ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti ovvero ancora da due amministratori non costituenti un Consiglio.

Qualora vengano nominati più amministratori senza che sia precisato il sistema di amministrazione prescelto, si intenderà nominato un Consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono nominati a tempo determinato, per il periodo che viene fissato di volta in volta all'atto della nomina ovvero possono essere nominati fino a dimissioni o revoca.

Sino a contraria decisione dei soci, gli amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 C.C.

Art. 16. — In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, se per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono provvedere affinché i soci siano messi in condizioni di procedere con urgenza alla nomina di tutti gli amministratori.

Art. 17. — Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente, ove non vi abbiano già provveduto i soci in sede di nomina. Il Consiglio può nominare anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Segretario, quest'ultimo anche estraneo.

Art. 18. — Il Consiglio si raduna, sia presso la sede della società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente del Consiglio di amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 19. — Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso inviato con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima. L'avviso dovrà essere inviato dal Presidente a tutti gli altri amministratori e, ove nominati, ai sindaci effettivi e al revisore.

Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio si intenderà regolarmente costituito qualora vi intervengano tutti gli amministratori in carica e, ove nominati, i sindaci effettivi ed il revisore.

Art. 20. — Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 21. — Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti di tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere poste limitazioni ai poteri degli amministratori.

Art. 22. — La rappresentanza della società è attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero ai singoli amministratori delegati ove nominati ovvero all'Amministratore Unico.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero l'Amministratore Unico inoltre rappresentano la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Art. 23. — Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, fissandone le attribuzioni ed il compenso. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 C.C., né ogni altra attribuzione che per legge non sia delegabile.

Art. 24. — Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono nominare direttori nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 25. — Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2475 C.C., in caso di nomina di più amministratori non costituenti un Consiglio, l'amministrazione e la rappresentanza della società sia di fronte ai terzi che in giudizio spettano secondo quanto stabilito in sede di nomina:

- o disgiuntamente a ciascun amministratore il quale potrà compiere con firma singola qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione,

- o congiuntamente a tutti gli amministratori i quali potranno compiere con firma abbinata qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Qualora in sede di nomina sia precisato che gli amministratori nominati non costituiscono un Consiglio, ma nulla sia detto in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione e di rappresentanza, questi spetteranno disgiuntamente a ciascun amministratore.

Art. 26. — Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale, ovvero un compenso in tutto o in parte costituito da una partecipazione proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite dai soci stessi.

#### ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

Art. 27. — Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un Organo di Controllo o un Revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le spa.

La revisione legale dei conti viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

#### BILANCIO ED UTILI.

Art. 28. — Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori procedono alla formazione del Bilancio di esercizio ai sensi di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e comunque nei casi in cui la legge lo consenta sussistendone tutti i presupposti dalla legge stessa richiesti, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 29. — Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Art. 30. — Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la Cassa designata dagli Amministratori ed entro il termine che viene annualmente fissato dagli Amministratori stessi.

Art. 31. — I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

#### RECESSO DEL SOCIO

Art. 32. — Il socio può recedere dalla società nei soli casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge, alla quale è fatto rinvio per la relativa disciplina.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima ovvero entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, se diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel detto registro delle imprese.

La lettera deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 33. — Nei limiti consentiti dalla legge, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale competente in base al luogo ove ha sede la società, che deciderà, con lodo impugnabile, secondo diritto.

Nello stesso modo e negli stessi limiti verranno decise le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, quest'ultimi se nominati, ovvero nei loro confronti.

Sono in ogni caso escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

#### SCIoglimento. RINVIO.

Art. 34. — In caso di scioglimento della società e per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le norme di legge in materia".